

Publicato il 07/12/2022

N. 00985/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Edilbologna Due Torri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Anzola dell'Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Delucca e Arconovaldo Bonacorsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Valsamoggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Barone e Francesca Scarpiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero della Cultura, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Gualandi e Francesca Bonparola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Gualandi in Bologna, viale Angelo Masini, 8;

Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Consorzio della Bonifica Burana, Arpae Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna, E-Distribuzione S.p.A., Enac Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Regione Emilia Romagna, Enel Distribuzione, Consorzio Bonifica Renana, Centro Samoggia S.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Anzola dell'Emilia n. 2 del 31.01.2022 pubblicata dal 7.2.2022 al 22.02.2022 avente ad oggetto “Procedimento relativo a Centro Samoggia s.r.l. – Rotatoria Anzola, S.S. n. 9 – Via Emilia – Richiesta attivazione procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 – Approvazione controdeduzioni e variante RUE e POC e Progetto definitivo” e dei relativi allegati, nessuno escluso, ed in particolare:

- Della “Relazione Tecnica” Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2 Relazione Tecnica integrativa dello studio tecnico Grotti aggiornata 15.10.2021;

- Del “Quadro Economico Generale” Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2, aggiornato 15.10.2021;

- Del “Computo Metrico Estimativo” Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2, aggiornato 15.10.2021;

- Dell’“Elenco Prezzi Unitario” Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2, aggiornato 15.10.2021;

- Dei “Costi della Sicurezza Computo Metrico Estimativo” Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2, aggiornato 15.10.2021;
- Dei “Costi della Sicurezza Elenco Prezzi Unitari” Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2, aggiornato 15.10.2021;
- Della “Relazione Trasportistica e sulla sicurezza stradale” e relativi allegati;
- Dell’“Estratto mappe catastali” Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2;
- Degli “Estratti CTR” Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2
- Della Relazione Tecnica che comprende Relazione Geologica, Relazione Geotecnica, Analisi pericolosità sismica locale e relativi allegati;
- Della Relazione “Gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di realizzazione di una nuova rotatoria e di un nuovo tratto stradale da eseguire in Via Emilia nel comune di Anzola dell'Emilia” e relativi allegati;
- Della “Relazione Idraulica”;
- Della Tavola “Espropri Relazione Espropri” e relativi allegati Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2, aggiornato al 1 luglio 2021;
- Della “Relazione di compatibilità Idraulica” Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017 per la realizzazione di una rotatoria nei comuni di Anzola dell'Emilia e Valsamoggia;
- Della VALSAT “Valutazione di Sostenibilità Ambientale Territoriale” Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017 per la realizzazione di una rotatoria nei comuni di Anzola dell'Emilia e Valsamoggia;
- Delle Controdeduzioni alle osservazioni presentate Procedimento Unico ex art. 53 L.R. 24/2017 per la realizzazione di una rotatoria nei comuni di Anzola dell'Emilia e Valsamoggia;

- Della deliberazione del Consiglio Comunale Anzola dell'Emilia recante parere favorevole di regolarità Tecnica;
- Della “Pua-1/2020 - Rotatoria Anzola, S.S. N. 9 - Via Emilia – Progetto Della Viabilità Principale – Integrazioni” del 25.05.2021;
- Della Tav. 2 “Planimetria di Progetto” Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2;
- Cartografia POC.1/Martignone b del comune di Anzola dell'Emilia;
- Cartografia Variante RUR 2020.AN/Td del comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Relazione Tecnica espropri aggiornata giugno 2020;
- Della Tavola EST “Estratti CTR”;
- Della Tavola EST_2 “Estratti mappe Catastali”;
- Della Tavola AB.PSC.2°;
- Della Tavola RUE VS.RUE.2b1 Ambito Urbano, Territorio Rurale Dotazioni Territoriali Centri Urbani (con indicate le fasce di rispetto);
- Del “Pua-1/2020 - Rotatoria Anzola, S.S. N. 9 - Via Emilia – Progetto Della Viabilità Principale – Verifica Preliminare Potenziali Ostacoli Con Aspetti Aeronautici”;
- Del “Pua-1/2020 - Rotatoria Anzola, S.S. N. 9 - Via Emilia – Progetto Della Viabilità Principale – Conferenza Di Servizi Integrazioni”;
- Della “Relazione Paesaggistica Semplificata Di Cui All'art.8, C.1, D.P.R. 31/2017”;
- Del “Pua-1/2020 - Rotatoria Anzola, S.S. N. 9 - Via Emilia – Progetto Della Viabilità Principale – Autorizzazione Paesaggistica Integrazioni”;
- Della “Relazione di Valutazione preventiva dell'interesse archeologico (VIARCH) nell'area destinata alla realizzazione del progetto di viabilità principale consistente nell'esecuzione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione tra l'inizio della variante alla S.S. 9 - via Emilia e via Trombetto”;
- Della “Simulazione fotorealistica” Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2;

- Della Tavola POC1
- Della Tavola Variante RUE 2020
- Della “Tavola EST_2” Estratti mappe catastali Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2;
- Della “Tavola EST” Estratti CTR Polo sovracomunale del Martignone Progetto Definitivo della Viabilità Principale Stralcio 2;
- Della Tavola “Relazione Tecnica Espropri” giugno 2020;
- Della Relazione Tecnica Impianto Illuminazione Pubblica;
- Della Relazione Tecnica Impianti Elettrici;
- Del parere prot. 0030992.11-12-2018 del Ministero dell'Interno Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Bologna avente ad oggetto “Valutazione del Progetto relativo all'attività sita in ANZOLA DELL'EMILIA VIA EMILIA, 41/L Ragione Sociale: GHEDINI E VENTURA SRL Attività del DPR 151/11 n. 53.1.B”;
- Relazione Tecnica “Centro Samoggia S.R.L. - Polo Sovracomunale Del Martignone - Progetto Della Viabilità Principale - Stralcio 2” datata 20/03/2020 a firma dell'Ing. Grotti;
- Relazione Tecnica del Comune di Anzola dell'Emilia 2021/0002632 Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, Parte Terza (Beni Paesaggistici) e del DPPR 39/2010 Allegato B (punto B11), riguardante “Centro Samoggia S.R.L. - Rotatoria Anzola, S.S. N. 9 - Via Emilia - Richiesta Attivazione Procedimento Unico Ai Sensi Dell'art. 53 Della L.R. 24/2017 Da Realizzare In Località Martignone.
- Della Tavola AB.PSC.2°;
- Della Tavola n. 1 “Vista aerea sovrapposizione” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Tavola n. 1V “PSC.AN/T.1° Comune Anzola” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Tavola n. 2 “Planimetria di Progetto” del Comune di Anzola dell'Emilia;

- Della Tavola n. 2V “Sovrapposizione RUE.AN/Td Comune di Anzola” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Tavola n. 3 “Planimetria di Progetto Piano Quotato” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Tavola n. 3V “Sovrapposizione tavola PSC_T2a Comune di Valsamoggia” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Tavola n. 4 “Sezioni stradali atipiche” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Tavola n. 5 “Sezioni trasversali di progetto” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Tavola n. 6 “Planimetria di Progetto sovrapposizione catastale” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Tavola n. 7 “Segnaletica di Progetto” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Tavola n. 8 “Schema di smaltimento acque” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Tavola n. 9 “Particolari tombamento canali” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Tavola n. 10 “planimetria di Progetto Superfici di esproprio” del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Dello Studio ambientale relativo alla “Gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di realizzazione di una nuova rotatoria e un nuovo tratto stradale da eseguire in Via Emilia nel Comune di Anzola Emilia (BO)” e relativi allegati;
- Della “Relazione idraulica” 20 marzo 2020;
- Della Relazione Paesaggistica Semplificata di cui all'art.8, c.1, D.P.R. 31/2017 del 25.06.2020;
- Centro Samoggia S.R.L. - Polo Sovracomunale Del Martignone - Progetto Della Viabilita' Principale - Stralcio 2 del 20 marzo 2020 e relativi allegati;

- Del Parere per la regolarità tecnica dell'Area Tecnica, Edilizia e Attività Produttive datato 7.2.2022;
- Del Quadro Economico Generale aggiornato a luglio 2021;
- Dell'atto prot. n. L21-000012 “Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i – in attuazione dell'art 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i per il rilascio dell'Atto di Assenso finalizzato alla realizzazione della seguente opera: - Polo Sovracomunale Del Martignone, Progetto Della Viabilità Principale – Rotatoria Anzola S.S. N.9 Via Emilia” – Trasmissione chiarimenti/integrazioni”;
- Del Computo Metrico Estimativo aggiornato a luglio 2021;
- Dei Costi della Sicurezza Computo Metrico Estimativo aggiornato a luglio 2021;
- Della Variante PSC- Rotatoria Anzola;
- Della Relazione Tecnica espropri con allegato 1 Tabella VAM, allegato 2.a, allegato 2.b e allegato 3;
- Verbale del Comune di Anzola dell'Emilia Prot. 2020/0023894 datato 12/11/2020 Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio della Seduta n. 07/2020;
- Del Parere della Città Metropolitana di Bologna in materia di vincolo sismico e verifica compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale in riferimento agli aspetti geologici, sismici ed idrogeologici del territorio;
- Della Relazione istruttoria della Città Metropolitana di Bologna avente ad oggetto “Procedimento Unico di cui all'art. 53 L.R. 24/2017 finalizzato all'approvazione del Progetto definitivo della rotonda di Anzola S.S. n. 9 Via Emilia in variante a PSC RUE e POC dei Comuni di Anzola dell'Emilia e Valsamoggia” e degli allegati parere sulla compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni di pericolosità locale del territorio e parere ERPE AACM PG 73297 del 6.12.2021;

- Del Provvedimento Arpae n. 32016/2021 Procedura di ValSat art. 18 L.R. 24/2017 istruttori a di Vas/ValSat avente ad oggetto Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 e s.m.i. per il rilascio dell'Atto di assenso finalizzato alla realizzazione della seguente opera: polo sovracomunale del Martignone, Progetto della Viabilità Principale, Rotatoria Anzola – S.S. n. 9 Via Emilia
- Del Provvedimento del Comune di Anzola dell'Emilia prot. 2021/0026521 del 29.10.2021 avente ad oggetto Trasmissione Integrazioni Volontarie e Parere Lavori Pubblici (che parimenti si impugnano) e dello sconosciuto parere di competenza tecnica sul progetto definitivo espresso con nota prot. 26135 del 26/10/2021 dal Direttore dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Della Deliberazione del Consiglio Comunale Valsamoggia n. 7 dell'8.02.2022 avente ad oggetto “Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 e s.m.i. per la Variante urbanistica al PSC, RUE, POC dei comuni di Anzola dell'Emilia e Valsomaggia relativa alla viabilità principale del polo sovracomunale del Martignone “Starlcio 2”, Rotatoria Anzola – S.S. n. 9 Via Emilia;
- Della Relazione paesaggistica semplificata;
- Di tutti gli atti anche non conosciuti, nessuno escluso, relativi all'adozione e approvazione della Variante agli strumenti urbanistici dei comuni di Anzola dell'Emilia e di Valsamoggia (PSE, RUE e POC);
- Dello sconosciuto Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della L.R. 20/00 tra il Comune di Crespellano, il Comune di Anzola dell'Emilia, la Provincia di Bologna e il Centro Samoggia Srl per l'attuazione della prima fase di urbanizzazione del Polo sovracomunale del "Martignone". Del Decreto di approvazione della Presidente della Provincia di Bologna, P.G. n. 342482/2008 del 28 agosto 2008;

- Dello sconosciuto Atto integrativo dell'1.02.2017 all'Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della L.R. 20/00 tra il Comune di Crespellano, il Comune di Anzola dell'Emilia, la Provincia di Bologna e il Centro Samoggia Srl per l'attuazione della prima fase di urbanizzazione del Polo sovracomunale del "Martignone";
- Dello sconosciuto atto del Sindaco Metropolitano n. 32 del 22 febbraio 2017 con cui la città Metropolitana di Bologna ha approvato le modifiche non sostanziali all'Accordo di Programma;
- Degli sconosciuti atti prot. n. 7176 e 7178 dell'8 aprile 2020 con cui il Centro Samoggia s.r.l. ha presentato al Comune di Anzola dell'Emilia gli elaborati relativi al Progetto definitivo della Rotatoria prevista sull'Asse della Via Emilia
- Di tutti gli sconosciuti atti, nessuno escluso, relativi alla Conferenza dei Servizi per l'avvio del Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 finalizzato all'approvazione del progetto Rotatoria Anzola S.S. n. 9 – Via Emilia e alla sua localizzazione, indetta dal Comune di Anzola dell'Emilia con nota prot. 3726 del 17.02.2021 (che parimenti si impugna) e conclusa in data 28 aprile 2021 e della Determinazione di conclusione con esito favorevole della Conferenza di Servizi espressa con atto depositato in data 12.01.2022 prot. n. 630 (che parimenti si impugna) nonché degli sconosciuti pareri:
 - del Consorzio Bonifica Burana del 23.3.2021,
 - di E-Distribuzione s.p.a. del 9.03.2021,
 - della Città Metropolitana di Bologna prot. 30930 del 22.12.2021,
 - dell'atto del Sindaco Metropolitano n. 333 del 14.12.2021 e dell'allegato parere ARPAE e Relazione istruttoria del Servizio Pianificazione del Territorio, del Consorzio Bonifica Renana del 17.04.2021 prot. 9513,
 - del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena,

Reggio Emilia e Ferrara, del Comune di Bologna.

- del Comune di Bologna prot. 26517 del 29.10.2021,

- del Comune di Valsamoggia prot. 15396 del 18.03.2021,

- di Arpae prot. 16870 dell'8.07.2021;

- Dello sconosciuto parere come da verbale P.G. n. 4657 del 31.01.2022 della Commissione Consigliare Urbanistica, Ambiente, Territorio, Agricoltura, Sicurezza;

- Dello sconosciuto parere del Municipio di Crespellano n. 2 emesso nella seduta del 31.01.2022

nonchè per l'annullamento

- Dell'atto del Consiglio Comunale di Anzola dell'Emilia prot. n. 2021/0021431 datato 06.09.2021 avente ad oggetto “Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i. per il rilascio dell'atto di assenso finalizzato alla realizzazione della seguente opera: Polo Sovracomunale del Martignone, Progetto della Viabilità Principale – Rotatoria Anzola S.S. N. 9 Via Emilia; Comunicazione di avviso di deposito e pubblicazione nel BUR ER del Progetto Definitivo e contestuale comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio”;

e per l'annullamento

di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso al procedimento espropriativo relativo al “Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i. per il rilascio dell'atto di assenso finalizzato alla realizzazione della seguente opera: Polo Sovracomunale del Martignone, Progetto della Viabilità Principale – Rotatoria Anzola S.S. N. 9 Via Emilia”

nonché per l'accertamento

del diritto di Edilbologna Due Torri s.r.l., al risarcimento dei danni ingiusti ad essa arrecati dagli impugnati provvedimenti e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell'Amministrazione responsabile.

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

- di tutti gli atti impugnati con il gravame introduttivo;
- nonchè per l'annullamento, in via derivata e propria, di atti presupposti/ consequenziali /connessi al ricorso R.G.R. n. 264/2022 e, segnatamente:
- Della nota del Ministero della Cultura MIBACT/MIBACT_SABAP-BO|18/03/2021|0006262-P| [34.43.01/182.23/2019];
 - Della nota del Ministero della Cultura MIC/MIC_SABAP-BO|22/06/2021|0014726-P| [34.43.01/182.23/2019];
 - Del Parere positivo rilasciato da Anas CDG-0590385-A del 22.09.2021;
 - Del censimento Anas Accessi Abusivi Stradali;
 - Della Sovrapposizione ortofoto mappa catastale;
 - Della Tavola Carraio Via Tombetto;
 - Del parere del Comune di Valsamoggia prot. c_a726n/COVALS GE/2021/0012285 del 18/03/2021;
 - Del parere del Comune di Valsamoggia prot. c_a726n/COVALS GE/2021/0029398 del 23/06/2021;
 - Della deliberazione n. 2 del Municipio di Crespellano avente ad oggetto “Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della l.r. 24/2017 e s.m.i. per variante urbanistica al psc, rue e poc dei comuni di Anzola dell'Emilia e Valsamoggia relativa alla viabilità principale del polo sovracomunale del Martignone “stralcio 2”, rotatoria Anzola s.s. n. 9 via Emilia – parere”;
 - Del parere del Comune di Valsamoggia prot. c_a726n/COVALS GE/2022/0004657 del 31/01/2022;
 - Dell'Accordo territoriale Per l'ambito produttivo sovracomunale Martignone tra la Provincia di Bologna e i comuni di Crespellano e Anzola dell'Emilia;
 - Dell' Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della L.R. 20/2000 tra il Comune di Crespellano, il Comune di Anzola dell'Emilia, la Provincia di Bologna e il Centro Samoggia Srl per l'attuazione della prima fase di urbanizzazione del Polo sovracomunale del "Martignone" 2008-2012;

- Della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Anzola dell'Emilia n. 7 del 27.2.2017;
- Della determinazione del Collegio di Vigilanza verbale della seduta del 1/02/2017 prot. 2425 del 3/02/2017;
- Della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Anzola dell'Emilia n. 59 del 24.7.2018 e relativi allegati;
- Della Determinazione del Comune di Anzola dell'Emilia n. 630 del 12.1.2022;
- Dello sconosciuto parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 6717 del 16.03.2021;
- Del parere di competenza tecnica sul progetto definitivo espresso con nota prot. 26135 del 26/10/2021 dal Direttore dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Anzola dell'Emilia;
- Dell'Atto del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna n. 32 del 22.2.2017 e l'allegato verbale del Collegio di Vigilanza del 1.2.2017;
- Dell'Atto del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna n. 333 del 14.12.2021 e relativi allegati;
- Della determinazione del Collegio di Vigilanza Verbale della seduta del 16.10.2019;
- Dell' Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della L.R. 20/2000 tra il Comune di Crespellano, il Comune di Anzola dell'Emilia, la Provincia di Bologna e il Centro Samoggia Srl per l'attuazione della prima fase di urbanizzazione del Polo sovracomunale del "Martignone" determinazione del Collegio di Vigilanza verbale della seduta del 19 febbraio 2020;
- Dell' Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40 della L.R. 20/2000 tra il Comune di Crespellano, il Comune di Anzola dell'Emilia, la Provincia di Bologna e il Centro Samoggia Srl per l'attuazione

della prima fase di urbanizzazione del Polo sovracomunale del "Martignone" determinazione del Collegio di Vigilanza verbale della seduta del 27 gennaio 2021;

- Dello sconosciuto Cronoprogramma dei lavori relativo al “Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della l.r. 24/2017 e s.m.i. per variante urbanistica al psc, rue e poc dei comuni di Anzola dell'Emilia e Valsamoggia relativa alla viabilità principale del polo sovracomunale del martignone “stralcio 2”, rotatoria Anzola s.s. n. 9 via Emilia”;

- Dello sconosciuto parere di sostenibilità al PUAD3-22b;

- Del parere idraulico del Consorzio della bonifica Renana;

- Del parere Arpae Sinadoc 7631/2021;

- Della Determinazione di conclusione con esito favorevole della Conferenza di Servizi espressa con atto depositato in data 12.01.2022 prot. n. 630;

e per l'annullamento

di ogni ulteriore atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso al procedimento espropriativo relativo al “Procedimento Unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e s.m.i. per il rilascio dell'atto di assenso finalizzato alla realizzazione della seguente opera: Polo Sovracomunale del Martignone, Progetto della Viabilità Principale – Rotatoria Anzola S.S. N. 9 Via Emilia”

nonché per l'accertamento

del diritto di Edilbologna Due Torri s.r.l., al risarcimento dei danni ingiusti ad essa arrecati dagli impugnati provvedimenti e la conseguente condanna al ristoro dei medesimi da parte dell'Amministrazione responsabile.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune Anzola dell'Emilia, del Comune di Valsamoggia, del Ministero della Cultura, di Anas S.p.A. e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con delibera del Consiglio Comunale di Anzola n. 26 del 30 marzo 2006 veniva approvato Accordo Territoriale per l'ambito produttivo sovracomunale denominato Martignone.

In data 23 luglio 2008 i Comuni di Anzola dell'Emilia, Crespellano (oggi Valsamoggia), la Provincia di Bologna (oggi Città Metropolitana) ed il soggetto attuatore Centro Samoggia S.r.l., sottoscrivevano l'Accordo di Programma (poi integrato l'1 febbraio 2017, in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 40 L.R. n. 20/2000) che prevedeva la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per garantire la sostenibilità dell'ambito produttivo.

L'Accordo in parola (approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Anzola n. 59 del 24 luglio 2008) prevedeva, fra l'altro, la realizzazione di una rotatoria di 80 metri di diametro, nel territorio comunale di Anzola dell'Emilia in corrispondenza dell'incrocio fra la Via Emilia ed il tratto in variante, e cioè tra l'asse viario più importante della regione e la tangenziale di Anzola dell'Emilia.

La realizzazione della rotatoria prevedeva, necessariamente, l'ablazione di porzioni di aree di proprietà privata, la creazione di quattro bracci ed ovviamente di un nuovo assetto viario con tutte le relative opere accessorie garantendo, comunque, l'adeguata ed idonea accessibilità alle aziende insediate in prossimità dell'intervento.

In data 8 aprile 2020 il soggetto attuatore presentava al Comune di Anzola gli elaborati relativi al progetto definitivo ed a seguito delle integrazioni richieste dall'Amministrazione, in data 1 settembre 2021 il Comune di Anzola

dell'Emilia avviava ex art. 53 della L.R. n. 24/2017 il procedimento unico per l'approvazione del progetto definitivo.

In data 17 febbraio 2021 veniva indetta la Conferenza dei Servizi per l'avvio del procedimento unico ai sensi del citato art. 53, all'interno del quale veniva proposta una variante agli strumenti urbanistici, al fine di apporre il vincolo di esproprio, con la corretta localizzazione dell'opera.

Durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, gli enti partecipanti formulavano i rispettivi pareri ed a seguito delle integrazioni al progetto richieste dalla Città Metropolitana e prodotte dal progettista, si provvedeva all'espletamento degli adempimenti di cui alla L.R. n. 24/2017 ed alla L.R. n. 37/2002.

In osservanza di quanto previsto dall'art. 53, comma 8 della L.R. n. 24/2017 Alfa S.r.l., Edilbologna Due Torri, Crocetta S.n.c. presentavano osservazioni cui il Comune di Anzola dell'Emilia provvedeva a replicare; conseguentemente, in data 12 gennaio 2022 veniva assunta la determinazione di conclusione con esito favorevole della Conferenza dei Servizi.

Acquisita la relazione istruttoria della Città Metropolitana di Bologna, in data 6 dicembre 2021 ed il provvedimento del Sindaco Metropolitano in data 14 dicembre 2021, in data 31 gennaio 2022 veniva, quindi, adottata la delibera del Comune di Anzola dell'Emilia C.C. n. 2/2022 di approvazione del progetto definitivo a conclusione della Conferenza di Servizi.

Con il ricorso introduttivo in esame, notificato il 26 aprile 2022, la ricorrente proprietaria di terreni interessati dall'esproprio nel Comune di Valsamoggia (mappale 8 part. 351, 352 e 253) ha impugnato la suddetta delibera C.C. n. 2/2022 unitamente a tutti i numerosi atti del procedimento espropriativo in epigrafe specificati.

A sostegno del gravame ha dedotto motivi così riassumibili:

I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 12 DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I. ECCESSE DI POTERE SOTTO I PROFILI: DELLA CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E DI

ISTRUTTORIA. SVIAMENTO FUNZIONALE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MANIFESTA ILLOGICITA'. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, SPROPORZIONE, SVIAMENTO VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 834 C.C.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42, 97 E 113 COST., VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 53, 45 E 60 DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA N. 24/2017, VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9.10 E 11 DELLA L.R. EMILIA-ROMAGNA 37/2002. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I.. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, SPROPORZIONE, SVIAMENTO: le amministrazioni interessate non avrebbero esaminato la richiesta della ricorrente di traslazione dell' area da espropriare in altra area libera ad uso agricolo si da minimizzare il pregiudizio arrecato, non essendo peraltro vero quanto affermato dall'autorità espropriante secondo cui lo spostamento determinerebbe il collocamento della rotatoria in corrispondenza di due fabbricati classificati come beni di interesse storico e architettonico.

II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I.. ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 12 DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI: DELLA CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON

ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MANIFESTA ILLOGICITA'. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, SPROPORZIONE, SVIAMENTO VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 834 C.C.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 53 E 45 E 60 DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA N. 24/2017, VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9.10 E 11 DELLA L.R. EMILIA-ROMAGNA 37/2002. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 26 E 28 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (DPR N. 495/1992) E DELL'ART. 17 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.LGS. N. 285/1992). VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42, 97 E 113 COST., DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE: posto che le aree interessate dall'esproprio sono edificabili, i rispetti stradali inseriti nel progetto sarebbero del tutto immotivatamente molto più ampi rispetto a quanto previsto nel Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, si che tra l'area oggetto di esproprio e la fascia di rispetto non vi sarebbe lo spazio per edificare la superficie residua del lotto.

III) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8, 9, 10, 12, 13, 19, 20, 33, 37, 38, 40 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I.. ECCESSO DI POTERE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 12 DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 53, 45 E 60 DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA N. 24/2017, VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9.10 E 11 DELLA L.R. EMILIA-ROMAGNA 37/2002. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI:

DELLA CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MANIFESTA ILLOGICITA'. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, SPROPORZIONE, SVIAMENTO VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 834 E 1054 C.C.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42, 97 E 113 COST., DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE: il contestato progetto provocherebbe l'interclusione del lotto di proprietà della ricorrente che attualmente ha accesso direttamente sulla via Emilia.

IV) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 7 E 12 DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 53, 45 E 60 DELLA L.R. EMILIA-ROMAGNA N. 24/2017, VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 9.10 E 11 DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA 37/2002. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI: DELLA CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MANIFESTA ILLOGICITA'. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA, SPROPORZIONE, SVIAMENTO VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 834 C.C..VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42, 97 E 113 COST., DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE: non sarebbe stata effettuata la presentazione pubblica del piano prevista dall'art 45 della legge regionale n. 24/2017 precludendo ai privati la possibilità di intervenire e partecipare al procedimento.

Parte ricorrente ha altresì avanzato istanza di condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti per effetto degli atti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Valsamoggia eccependo il difetto di giurisdizione per la parte in cui la ricorrente pretenderebbe di contestare l'indennità di esproprio e comunque l'infondatezza nel merito.

Si è costituita anche l'Anas s.p.a. eccependo l'infondatezza di tutti i motivi "ex adverso" dedotti poiché in sintesi: - la richiesta traslazione del tracciato determinerebbe il peggioramento del flusso stradale essendo il progetto in questione finalizzato a migliorare sicurezza e fluidità della circolazione lungo la via Emilia, - quanto alle fasce di rispetto si applicherebbe l'art. 26 e non l'art. 28 del regolamento di esecuzione del codice della strada.; - non vi sarebbe alcuna interclusione del lotto della ricorrente residuando la possibilità di accesso alla via Tombetto ed essendo l'attuale accesso sulla via Emilia del tutto abusivo, non vantando la ricorrente una posizione qualificata ad avere accesso su strada pubblica piuttosto che altra.

Si è costituito altresì il Comune di Anzola sollevando vari eccezioni in rito, precisamente: - difetto parziale di giurisdizione per la parte della domanda volta a contestare l'indennità di esproprio; - tardività parziale per l'impugnazione delle varianti agli strumenti urbanistici decorrendo il relativo termine decadenziale dalla data di pubblicazione sul BURER; - inammissibilità parziale per difetto di interesse quanto agli atti gravati privi di valore provvedimento. Ha eccepito poi l'inconsistenza nel merito di tutte le doglianze dedotte.

Si sono costituiti infine il Ministero della Cultura ed il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del gravame.

Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato, in seguito al deposito in giudizio da parte delle controparti, ulteriori atti (in epigrafe specificati) lamentandone l'illegittimità in via derivata rispetto ai provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo.

La difesa del Comune di Anzola ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti nella parte in cui vengono impugnati atti che già erano stati impugnati con il ricorso introduttivo, chiedendo anche la condanna della ricorrente ai sensi degli artt. 116 c. 2 c.p.c. e 26 c. 1 c.p.a.

Con ampia memoria la difesa di parte ricorrente ha replicato a tutte le eccezioni in rito sollevate dalle amministrazioni resistenti, insistendo per la fondatezza della pretesa azionata, rilevando come a suo dire l'applicazione alla fattispecie dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada sarebbe avvalorata dalla deliberazione del Comune di Crespellano G.C. n. 92/98 e che in punto di fatto l'accesso alla via Tombetto sarebbe impedito da corso d'acqua di media portata che separa la proprietà da detta via sul lato ovest, sussistendo dunque uno stato di totale incertezza rispetto all'accesso carraio alla propria area.

L'Anas ha replicato quanto al primo motivo di gravame di risultare già pienamente assolto l'onere motivazionale sull'esigenza di mantenere inalterato il tracciato e, quanto al terzo, l'esistenza di un mero fosso che sarà oggetto di tombamento carrabile in sede di progettazione esecutiva, secondo la prassi comunemente osservata.

La difesa del Comune di Anzola, quanto al secondo motivo, ha evidenziato la possibilità di aumentare il limite minimo delle fasce di rispetto di 10 mt. di legge senza che l'Amministrazione abbia al riguardo uno specifico onere motivazionale.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2022 la difesa di parte ricorrente ha chiesto un rinvio stante l'asserita esistenza di recenti informali contatti con tecnici del Comune di Valsamoggia tesi ad introdurre modifiche progettuali; i difensori delle amministrazioni presenti non hanno aderito all'istanza; indi la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E' materia del contendere la legittimità degli atti del procedimento unico ex art. 53 L.R. 24/2017 volto alla realizzazione di una rotatoria in

corrispondenza dell'incrocio tra la via S.S. Emilia ed il tratto in variante, al fine di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale all'esito della Conferenza di Servizi conclusasi il 12 gennaio 2022.

Lamenta parte ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno edificabile interessato dall'esproprio nel contestato progetto definitivo, articolate doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere inerenti la localizzazione dell'opera.

In particolare, a suo avviso, il tracciato dell'opera avrebbe potuto senza pregiudizio per l'interesse pubblico traslarsi sul limitrofo fondo agricolo libero, minimizzando il pregiudizio arrecato alla ricorrente; inoltre sarebbe del tutto immotivata l'ampiezza delle fasce di rispetto stradali, di molto superiori ai limiti minimi di legge. Infine l'approvato progetto definitivo determinerebbe l'interclusione del fondo della ricorrente rispetto all'accesso carraio attualmente esistente sulla via Emilia.

2.- In punto di fatto giova rilevare che l'opera insiste per la massima parte su terreni agricoli ed interessa soltanto nella misura dell'8 % il terreno di proprietà della ricorrente.

3.- In "limine litis" deve essere respinta l'istanza di rinvio presentata oralmente dalla difesa della ricorrente in udienza pubblica.

4.- Ai sensi dell'art. 73, comma 1 bis, secondo periodo, c.p.a. (inserito dall'art. 17, comma 7, lett. a, punto 2 del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021 n. 113), il rinvio della causa nel processo amministrativo è disposto solo per "casi eccezionali" ravvisabili in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite (*ex multis* T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 6 maggio 2021, n.1139; Consiglio di Stato, sez. V, 29 dicembre 2014 n. 6414; id. sez. VI, 7 ottobre 2015 n. 3911).

Nel presente giudizio la mera pendenza di informali contatti tra la ricorrente ed i tecnici comunali rappresentata oralmente in udienza pubblica appare del

tutto assertiva quanto irrilevante, risultando la causa matura per la decisione e dovendosi garantire la giusta durata del processo.

5.- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione comunale di difetto di giurisdizione.

Con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti la ricorrente oltre all'azione di annullamento ha proposto contestuale azione di condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati con particolare riferimento alla delibera C.C. n. 2/2022 del Comune di Anzola dell'Emilia di approvazione del progetto definitivo dell'opera.

Lamenta in particolare parte ricorrente il danno consistente nella definitiva compressione della capacità edificatoria, concretamente quantificato nella memoria depositata il 4 novembre 2022.

Tale azione deve senz'altro ricondursi nell'alveo della giurisdizione esclusiva del g.a. di cui all'art. 133, lett. g), ultima parte, c.p.a. su atti, comportamenti, accordi e provvedimenti riconducibili anche mediamente all'esercizio di pubblico potere, assunti dalle Amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, con devoluzione al g.o. delle (sole) controversie riguardanti la determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

Tale giurisdizione è senz'altro comprensiva dunque di tutte le azioni risarcitorie consequenziali all'illegittimità dell'esercizio di un potere autoritativo (*ex plurimis* Cassazione civile sez. un., 27 dicembre 2018, n.33539; Consiglio di Stato sez. II, 9 novembre 2020, n. 6863) nel caso di specie rappresentato in particolare dall'adozione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, quali atti autoritativi tipici del procedimento espropriativo delineato dal vigente testo unico approvato con d.P.R. 327/2001.

D'altronde più in generale ai sensi dell'art. 30 c. 6 c.p.a. "Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce esclusivamente

il giudice amministrativo” confermandosi la giurisdizione del g.a. per ogni azione risarcitoria in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo esercizio (o con il mancato esercizio) del potere pubblico (*ex plurimis* Cass., Sez. Un., 16 dicembre 2016 n. 25978; Id., 2 luglio 2015 n. 13568).

6.- Può invece prescindersi per ragioni di economia processuale dall'esame delle ulteriori eccezioni in rito sollevate dalle amministrazioni resistenti.

7.- Venendo al merito il ricorso è infondato e va respinto.

8.- Il primo motivo è privo di pregio.

Per giurisprudenza del tutto pacifica l'individuazione e la localizzazione di un'opera pubblica costituiscono manifestazione di ampia discrezionalità amministrativa, censurabile solo in caso di manifesta illogicità o irrazionalità (*ex plurimis*, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 3 luglio 2012, n. 1896; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 28 gennaio 2022, n. 1025, Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2021, n. 3009; T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 agosto 2021, n. 828).

Nel caso di specie la richiesta traslazione della rotatoria sul fondo agricolo nel lato nord comporterebbe un'eccessiva curvatura rispetto alla via Emilia in danno della fluidità veicolare, in considerazione dell'intenso traffico esistente, come evincibile dalla documentazione depositata in giudizio ed in particolare dalla relazione tecnica allegata al progetto definitivo, sì che non vi sono elementi per ascrivere alla localizzazione prescelta concreti profili di illogicità o irrazionalità.

9.- Anche il terzo motivo è privo di pregio.

L'asserita interclusione del fondo della ricorrente, pervicacemente sostenuta nel ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, non trova conferma in punto di fatto dagli atti di causa.

Anche infatti a voler prescindere dall'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'Anas, risultando la ricorrente allo stato attuale priva dell'autorizzazione ex art 22 Codice della Strada all'accesso carrabile sulla via Emilia, un intero lato del lotto sul versante ovest risulta in fregio alla via Tombetto, risultando dunque possibile l'immissione sulla pubblica via da tale

lato, a nulla rilevando la presenza di un fosso allo stato degli atti suscettibile di tombamento carrabile in sede di progettazione esecutiva.

Dunque è irrilevante il mantenimento dell'attuale accesso abusivo sulla via Emilia contando unicamente la possibilità, non esclusa dal progetto definitivo, di immissione sulla pubblica via dall'altro lato del fondo ovvero sulla via Tombetto.

10.- Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.

Si controverte tra le parti se la normativa di riferimento applicabile possa individuarsi nell'art 28 o nell'art.26 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada relativo alle fasce di rispetto stradale per l'edificazione nei centri abitati o fuori dai centri abitati, contemplando il progetto impugnato distanze di ben 50 e 30 mt.

Come evidenziato dalla difesa dell'Anas ed invero del tutto pacifico la delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada richiede una specifica deliberazione della Giunta comunale la quale ha rilievo costitutivo e determinante ai fini dell'applicazione delle norme che collegano determinati effetti all'inclusione o meno delle aree nel centro abitato (*ex multis* T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 24 agosto 2019, n.510).

A sostegno della tesi per cui l'area in questione ricadrebbe all'interno del centro abitato parte ricorrente richiama la delibera G.C. n. 92 del 27 maggio 1998 adottata dal Comune di Crespellano (oggi Valsamoggia) che effettivamente delimita i centri abitati ai sensi del Codice della Strada ricomprendendovi quello di Cà D'Oro in cui ricade, senza smentita, anche l'area oggetto dell'esproprio.

Si applicherebbero dunque, ad avviso della ricorrente, le disposizioni dell'art. 28 del Reg. Esec. Codice della Strada le quali per le sole strade extraurbane fissano un limite minimo di 30 mt. mentre per quelle urbane non è previsto alcuna distanza minima dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Ciò premesso non ritiene il Collegio di poter aderire alla tesi della collocazione dell'area di proprietà della ricorrente all'interno del centro abitato.

La definizione di centro abitato contenuta nel Codice della Strada, che è l'unica rinvenibile nell'ordinamento, è infatti soltanto funzionale all'applicazione di peculiari regole di prudenza che si impongono all'utente della strada ma non è vincolante ai fini urbanistico-edilizi oltre che a quelli igienico-sanitari (*ex multis* T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 4 novembre 2019, n. 2294; Consiglio di Stato, sez. II, 26 agosto 2019, n. 5863; Id. sez. IV, 1 agosto 2016, n. 3458).

Non appare pertanto illegittima l'applicazione da parte dell'Amministrazione dell'art. 26 comma 3 del regolamento di esecuzione ed ai limiti di rispetto ivi previsti (30 mt. per le strade di tipo A, 20 mt. per le strade di tipo B e 10 mt. per le strade di tipo C) non derogabili nel minimo ma aumentabili senza necessità di specifica motivazione in ordine alla previsione di una distanza maggiore specie ove ciò sia giustificato, come nel caso di specie, dalle esigenze di viabilità rappresentate nel progetto ovvero all'interesse pubblico primario perseguito.

11.- Del tutto inconsistente infine è il quarto ed ultimo motivo di gravame.

E' infatti pacifico che la ricorrente in seguito all'avvenuto deposito del piano ai sensi dell'art 45 c. 3 L.R. 24/2017 ha presentato osservazioni così esercitando le proprie facoltà in punto di partecipazione al procedimento volto alla localizzazione dell'opera, non potendo ricollegare alla mancata presentazione pubblica del piano effetti invalidanti per il noto principio giurisprudenziale del conseguimento dello scopo partecipativo (*ex multis* Consiglio di Stato sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4263; T.A.R. Umbria 28 gennaio 2016, n.75; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia sez. I, 14 novembre 2018, n.349) secondo un approccio sostanziale e non meramente formalistico degli istituti di partecipazione procedimentale.

12.- Il ricorso per motivi aggiunti è parimenti infondato, contenendo unicamente doglianze in via derivata rispetto a quanto già veicolato con il ricorso introduttivo.

13.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso ed i motivi aggiunti debbono essere respinti.

Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo, nei confronti del Comune di Valsamoggia, del Comune di Anzola dell'Emilia e dell'Anas s.p.a. mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione nei confronti del Ministero degli Interni e del Ministero della Cultura in ragione del diverso ruolo assunto sia in sede procedimentale che giudiziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e relativi motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Valsamoggia, di Anzola dell'Emilia e dell'Anas s.p.a., in misura di 2.000,00 (duemila/00) euro ciascuno, oltre accessori di legge; compensa con il Ministero degli Interni ed il Ministero della Cultura.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO